

	Struttura Organizzativa SOC Se.P.P.	Codice DOC.STDG.02	Revisione 0	Pagina 1 di 18
	REGOLAMENTO AZIENDALE IN MATERIA DI SICUREZZA ANTINCENDIO			

REGOLAMENTO AZIENDALE IN MATERIA DI SICUREZZA ANTINCENDIO

Data	Redazione	Verifica	Approvazione
31/01/2018	Responsabili dei Servizi di Prevenzione e Protezione Aziendale Ing. Gianluca Verdolini Dott. Valter Vittori Dott. Maurizio Di Giusto	Processo Direttore Sanitario Dott. Emanuele Gori Direttore Amministrativo Vice Direttore Amministrativo Dott.ssa Arianna Tognini Direttore Servizi Sociali Dott.ssa Rossella Baldini Direttore Staff Direzione Generale Ing. Valerio Mari Direttore Dipartimento Area Tecnica Ing. Manuele Dell'Orto SGQ Direttore Sistema Gestione Qualità Aziendale Dott.ssa Paola Zoppi	AZIENDA USL TOSCANA CENTRO IL DIRETTORE GENERALE Dr. Paolo Morello Marchese Direttore Generale Dott. Paolo Morello Marchese AUSL TOSCANA CENTRO IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Gruppo di redazione

- Gianluca Verdolini (RSPP - SOC SePP)
- Valter Vittori (RSPP - SOC SePP)
- Maurizio Di Giusto (RSPP - SOC SePP)
- Giuseppe Caccavelli (RTSA - SOC SePP)
- Roberto Forzoni (ASPP - SOC SePP)
- Roberto Francioli (ASPP - SOC SePP)
- Alessandro Olivieri (ASPP - SOC SePP)
- Giuliano Pineschi (ASPP - SOC SePP)
- Roberto Ricciardi (ASPP - SOC SePP)

DOCT. MASSIMO BRAGANTI

Parole chiave: sicurezza, prevenzione, incendi, antincendio

Modifiche di revisione:

Il presente Regolamento deve essere applicato in maniera coordinata con regolamenti, procedure o altri documenti vigenti nelle ex USL che hanno ad oggetto la materia in questione.

Tali documenti rimangono vigenti esclusivamente nelle parti non in contrasto con il presente regolamento fino a successive modificazioni ed integrazioni degli stessi.

	Struttura Organizzativa SOC Se.P.P.	Codice DOC.STDG.02	Revisione 0	Pagina 2 di 18
	REGOLAMENTO AZIENDALE IN MATERIA DI SICUREZZA ANTINCENDIO			

INDICE

ART. 1 – FINALITA’	3
ART. 2 – NORMATIVA RICHIAMATA	3
ART. 3 - DEFINIZIONI	4
ART. 4 – SOGGETTI, COMPITI E FUNZIONI.....	5
ART. 5 – DISPOSIZIONI GENERALI.....	9
ART. 6 - ALLEGATI	9
ART. 7 - RISPETTO E VIOLAZIONE DELLE NORMATIVE E DELLE DISPOSIZIONI	10
ART. 8 - MODIFICHE E REVISIONI AL REGOLAMENTO	10
ART. 9 - ENTRATA IN VIGORE	10

	Struttura Organizzativa SOC Se.P.P.	Codice	Revisione	Pagina
	REGOLAMENTO AZIENDALE IN MATERIA DI SICUREZZA ANTINCENDIO	DOC.STDG.02	0	3 di 18

Art. 1 – FINALITA'

Il regolamento trova applicazione negli edifici in uso all'Azienda, e coinvolge l'intera organizzazione aziendale attraverso le strutture organizzative e/o soggetti specificatamente incaricati con lo scopo di individuare i compiti e le responsabilità ai fini dell'applicazione delle normative e delle procedure aziendali in materia di sicurezza antincendio, in particolare:

- individua soggetti, funzioni, compiti ed attività nell'organizzazione dell'Azienda USL Toscana Centro, ai fini dell'applicazione delle norme in materia di prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione dell'emergenza;
- fornisce indicazioni, in accordo al DM 10-3-98, per la valutazione del rischio incendio e la stesura del piano di emergenza per gli edifici in uso all'Azienda.

Art. 2 – NORMATIVA RICHIAMATA

D.M. 10 marzo 1998 "Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell'emergenza nei luoghi di lavoro": stabilisce i criteri per la valutazione dei rischi di incendio nei luoghi di lavoro ed indica le misure di prevenzione e protezione antincendio da adottare al fine di ridurre i pericoli di insorgenza di un incendio e di limitarne le conseguenze qualora esso si verifichi.

In particolare, il provvedimento fornisce:

- indicazioni sulle modalità di effettuazione della valutazione dei rischi di incendio, prevedendo la classificazione del rischio in "elevato", "medio", "basso", in funzione della probabilità di sviluppo e propagazione dell'incendio, della tipologia del ciclo produttivo, del numero e delle caratteristiche delle persone esposte al rischio;
- le misure preventive e protettive, nonché le precauzioni di esercizio, da adottare al fine di ridurre la probabilità di insorgenza dell'incendio, garantire l'esodo delle persone in sicurezza in caso di incendio, facilitare la rapida rilevazione ed estinzione di un eventuale incendio, fornire ai lavoratori una adeguata informazione e formazione sui rischi di incendio;
- le necessarie misure organizzative e gestionali da attuare in caso di incendio, nonché i criteri per la elaborazione di un piano di emergenza;
- indicazioni sui livelli di formazione da assicurare ai lavoratori designati per l'attuazione delle misure di prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione delle emergenze.

D.lgs. 81/08 "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro" e *s.m.i.* : dispone gli obblighi in materia di prevenzione incendi, evacuazione dei lavoratori e pronto soccorso, richiamando l'applicazione del D.M. 10 marzo 1998 .

La circolare del Ministero dell'Interno n° 4 del 1° marzo 2002: fornisce le linee guida per la valutazione della sicurezza antincendio nei luoghi di lavoro ove siano presenti persone disabili.

Decreto Ministeriale del Ministero dell'Interno del 18 settembre 2002: ha approvato la regola tecnica di prevenzione incendi riguardante la progettazione, la costruzione e l'esercizio delle strutture sanitarie.

Il D.P.R. 151/2011 "Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi, a norma dell'articolo 49, comma 4-quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. (11G0193) (GU n. 221 del 22-9-2011)": ridefinisce i procedimenti di prevenzione incendi e l'elenco delle attività soggette alle visite e ai controlli del Vigili del Fuoco.

	Struttura Organizzativa SOC Se.P.P.	Codice	Revisione	Pagina
	REGOLAMENTO AZIENDALE IN MATERIA DI SICUREZZA ANTINCENDIO	DOC.STDG.02	0	4 di 18

D.M. 19 MARZO 2015 " Aggiornamento della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l'esercizio delle strutture sanitarie pubbliche e private di cui al decreto 18 settembre 2002;

Art. 3 - DEFINIZIONI

Agli effetti dell'applicazione del presente regolamento e dei suoi allegati, si illustrano le seguenti definizioni.

PRESIDIO

Il complesso unitario delle dotazioni strutturali impiantistiche, tecnologiche e organizzative, per lo svolgimento di attività omogenee e per l'erogazione delle relative prestazioni. Un presidio può articolarsi in più edifici o stabilimenti.

DOTAZIONE STRUTTURALE

Edificio, insieme di locali o comunque zone o spazi di una struttura edilizia utilizzati per lo svolgimento delle attività professionali ed istituzionali di una struttura organizzativa.

DIRIGENTE CON DELEGA DI FUNZIONI DEL DATORE DI LAVORO

Il dirigente individuato a norma del Regolamento aziendale di prevenzione, protezione, salute e sicurezza aziendale al quale è stata conferita delega di funzioni di datore di lavoro in materia di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori.

DIRIGENTE

Lavoratore individuato a norma del Regolamento di prevenzione, protezione, salute e sicurezza che, in ragione delle competenze professionali e di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico pur sprovvisto di regolare investitura, eserciti in concreto i poteri giuridici riferiti a tali soggetti attuando le direttive del datore di lavoro organizzando l'attività lavorativa e vigilando su di essa.

PREPOSTO

Lavoratore individuato a norma del Regolamento di prevenzione, protezione salute e sicurezza aziendale che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti dei poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l'attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa.

RESPONSABILE DI PRESIDIO

Lavoratore incaricato dal Dirigente con delega di funzioni del datore di Lavoro dell'Edificio per collaborare con lo stesso alla redazione dei Piani di Emergenza (PE) e alla loro attuazione, con il supporto del Servizio di Prevenzione e Protezione.

LAVORATORE ADDETTO ANTINCENDIO

Lavoratore incaricato dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei lavoratori in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, e comunque di gestione dell'emergenza.

SORVEGLIANZA

Controllo visivo atto a verificare che le attrezzature e gli impianti siano nelle normali condizioni operative, siano facilmente accessibili e non presentino danni accertabili tramite esame visivo.

	Struttura Organizzativa SOC Se.P.P.	Codice	Revisione	Pagina
	REGOLAMENTO AZIENDALE IN MATERIA DI SICUREZZA ANTINCENDIO	DOC.STDG.02	0	5 di 18

CONTROLLO PERIODICO

L'insieme di operazioni da effettuarsi con frequenza almeno semestrale per verificare la completa e corretta funzionalità delle attrezzature e degli impianti.

MANUTENZIONE

Le operazioni o l'intervento finalizzato a mantenere in efficienza le attrezzature e gli impianti.

Art. 4 – SOGGETTI, COMPITI E FUNZIONI

I soggetti a cui il presente Regolamento attribuisce attività e compiti specifici in ordine alla prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione dell'emergenza sono:

Direttore Generale

Il Direttore Generale, quale datore di lavoro (DL) come definito dal D.lgs. 81/08, provvede a:

- effettuare la valutazione del rischio incendio ai sensi del D.lgs. 81/08 con la collaborazione del Servizio di Prevenzione e Protezione;
- disporre e coordinare le linee d'indirizzo generali per l'attuazione della normativa vigente in materia di prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione delle emergenze in tutte le strutture dell'Azienda;
- dotare delle risorse economico-finanziarie il Dipartimento dell'Area Tecnica (di seguito DAT) affinché possa programmare e realizzare i necessari interventi ed le attività di adeguamento, di esercizio e di manutenzione in conformità alla vigente normativa antincendio.

Servizio di Prevenzione e Protezione

Il Servizio Prevenzione e Protezione provvede:

- all'individuazione dei fattori di rischio incendio, alla predisposizione della valutazione del rischio incendio (di seguito VRI) anche nel più ampio contesto della valutazione dei rischi di cui all'art. 17 del D.lgs.81/08;
- a supportare i Responsabili delle strutture organizzative e i Responsabili di Presidio, e/o collaborare con i Dirigenti con Delega di funzioni del datore di Lavoro (di seguito DDL) per l'elaborazione e aggiornamento dei piani di emergenza specifici di ogni presidio e/o dotazione strutturale;
- a proporre l'adozione delle misure tecniche, organizzative e gestionali finalizzate alla prevenzione del rischio incendio;
- alla proposta dei programmi di formazione ed alla predisposizione dell'informazione in materia di prevenzione incendi, evacuazione e gestione delle emergenze;
- ad individuare, a seguito della valutazione del rischio incendio, il fabbisogno minimo degli addetti antincendio per ogni singola dotazione strutturale impegnandosi a comunicarlo ai DDL;
- a fornire consulenza, nell'ambito della prevenzione incendi, ai DDL in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro ed ai Responsabili delle strutture organizzative;
- a concorrere alle fasi di gestione delle emergenze, nell'ambito dei compiti attribuiti all'Unità di Crisi;
- ad individuare i DPI antincendio idonei per ogni dotazione strutturale facendo riferimento al PE e alla VRI;
- a comunicare al DDL e RTSA i fattori di rischio emersi durante il processo di VRI e redazione del PE;
- a collaborare nell'effettuazione delle esercitazioni antincendio, se necessarie.

	Struttura Organizzativa SOC Se.P.P.	Codice	Revisione	Pagina
	REGOLAMENTO AZIENDALE IN MATERIA DI SICUREZZA ANTINCENDIO	DOC.STDG.02	0	6 di 18

Responsabile Tecnico della Sicurezza Antincendio (RTSA)

Competono al Responsabile Tecnico della Sicurezza Antincendio:

- a) individuazione, verifica, gestione dei procedimenti tecnico-amministrativi già attivati e/o da attivare ai sensi del D.P.R. 151/2011 nell'ambito degli adeguamenti antincendio delle strutture in capo all'Azienda U.S.L. Toscana Centro ovvero censimento ed archiviazione di tutte le pratiche attive in essere e/o individuazione delle possibili attività attualmente soggette a controllo da parte dei VV.F. non ancora processate;
- b) monitoraggio continuativo delle pratiche tecnico-amministrative avviate inerenti le attività attualmente soggette a controllo da parte dei VV.F.;
- c) coordinamento e verifica dei progetti di adeguamento alle norme vigenti di prevenzione incendi;
- d) coordinamento con il DAT nell'ambito delle verifiche operative delle attività manutentive dei presidi antincendio e pianificazione/verifica degli adeguamenti necessari alle strutture previste dalle normative di prevenzione incendi;
- e) coordinamento con i RSPP, nell'ambito delle attività di consulenza in capo al Se.P.P., alla stesura/aggiornamento della VRI e del PE;
- f) redazione del Documento S.G.S.A. specifico per ciascun plesso aziendale ove ne ricorrano le condizioni di cui al D.M. 19/03/2015, artt. 2 e 3, a completamento della documentazione necessaria per presentare le Segnalazioni certificate di inizio attività (di seguito S.C.I.A.) c/o i Comandi provinciali dei VV.F.;
- g) controllo operativo dell'attuazione e funzionamento del S.G.S.A. e gestione delle modifiche/integrazioni;
- h) coordinamento e pianificazione del piano di formazione degli addetti antincendio in termini di fabbisogno da soddisfare;
- i) rendicontazione periodica delle attività di competenza del RTSA alla Direzione aziendale.

Dipartimento Area Tecnica

Il Dipartimento Area Tecnica (DAT), tramite le strutture organizzative afferenti, provvede a:

- a) supportare e collaborare con il SePP per la fornitura delle informazioni necessarie alla effettuazione della VRI e l'individuazione delle misure di prevenzione e protezione necessarie in ogni dotazione strutturale. In particolare provvede alla redazione e/o messa a disposizione delle planimetrie inerenti le dotazioni strutturali ed impiantistiche dei vari presidi di competenza, aggiornate allo stato dei luoghi;
- b) ad espletare le procedure previste dalla legislazione vigente in materia di controlli di prevenzione incendi da parte del Comando Provinciale VV.F. per le attività soggette alla prevenzione incendi, ai sensi del DPR n. 151/2011;
- c) fornire il progetto di prevenzione incendi aggiornato delle attività presenti nei vari presidi di competenza;
- d) predisporre ed effettuare le attività di controllo periodico e manutenzione delle misure di prevenzione e protezione incendi presenti nelle dotazioni strutturali dei presidi dell'Azienda USL T.C., secondo quanto previsto nel Regolamento di Salute e sicurezza dell'ASL TC, e secondo la normativa vigente;
- e) elaborare e attuare il programma degli interventi tecnici di adeguamento delle strutture secondo i criteri generali di sicurezza antincendio, pianificati e verificati concordemente con il RTSA, anche tenendo conto delle indicazioni dei DDL derivanti dalla VRI;

 SST Azienda USL Toscana centro Servizio Sanitario della Toscana	Struttura Organizzativa SOC Se.P.P.	Codice	Revisione	Pagina
	REGOLAMENTO AZIENDALE IN MATERIA DI SICUREZZA ANTINCENDIO	DOC.STDG.02	0	7 di 18

- f) curare e verificare, concordemente con il RTSA, che le progettazioni e le realizzazioni degli interventi tecnici di adeguamento delle strutture siano conformi ai criteri generali di sicurezza e di sicurezza antincendio;
- g) adottare le misure tecniche, strutturali, impiantistiche e di manutenzione finalizzate alla prevenzione del rischio incendio;
- h) espletare i compiti previsti dai PE;
- i) eliminare le deficienze rilevate o segnalate riguardo i dispositivi di prevenzione e protezione antincendio anche nell'ambito dell'attività di sorveglianza antincendio.

DIRIGENTE con delega di funzioni di datore di lavoro in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro per l'EDIFICIO (DDL)

I Dirigenti a cui è stata conferita delega di funzioni in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro provvedono a:

- a) fornire al SePP le informazioni necessarie alla effettuazione della VRI;
- b) redigere e sottoscrivere, di concerto con il SePP e gli altri componenti del Sistema di prevenzione aziendale, il PE ai fini dell'adozione delle necessarie misure organizzative e gestionali da attuare in caso di incendio, per la salvaguardia e la sicurezza dei lavoratori e delle altre persone presenti;
- c) richiedere al DAT, al servizio SePP ed al RTSA per le rispettive competenze, le valutazioni inerenti la prevenzione incendi prima dell'avvio di una nuova attività in un edificio o tutte le volte che ci sono modifiche alle attività esistenti tali da interessare gli aspetti di prevenzione incendi, e che possono di conseguenza comportare variazioni nella VRI, nella tipologia di dispositivi antincendio e nei PE; (ad esempio cambio di destinazione d'uso; significativo aumento del materiale combustibile e/o infiammabile e/o comburente; consegne parziali e/o complete agli operatori ed utenti di locali/ambienti/setting/edifici/stabilimenti; etc...);
- d) garantire l'attuazione delle misure di protezione antincendio stabilite nella VRI e PE;
- e) provvedere a fornire il previsto equipaggiamento antincendio affinché i lavoratori incaricati dell'espletamento del servizio antincendio siano dotati dei necessari DPI;
- f) organizzare e effettuare le esercitazioni antincendio previste dal PE ai sensi del DM 10/03/98, dando evidenza dell'esercitazione con apposito verbale e informando preventivamente il SePP ed il DAT;
- g) considerare quanto riportato nell'allegato A e conseguentemente impartire disposizioni per l'applicazione delle misure di esercizio contenute negli allegati B, C, finalizzate a:
 - ridurre la probabilità di insorgenza degli incendi;
 - garantire l'esodo delle persone in sicurezza in caso di incendio;
 - sorvegliare l'efficienza delle misure di protezione antincendio;
 - assicurare la corretta applicazione delle misure di esercizio contenute negli allegati B e C del presente Regolamento;
- h) richiedere l'intervento del DAT e/o all'UOS Economato per eliminare le eventuali deficienze delle misure di prevenzione e protezione incendi, direttamente riscontrate o di cui hanno avuto segnalazione;
- i) verificare l'attuazione delle misure gestionali ed organizzative finalizzate alla prevenzione del rischio di incendio stabilite nel presente regolamento, nei documenti di VRI e nei PE ;
- j) richiedere dal SePP il fabbisogno minimo degli addetti antincendio;
- k) conservare gli elenchi degli addetti antincendio;
- l) verificare che il contingente minimo degli addetti antincendio sia garantito nell'orario di apertura dell'attività;

	Struttura Organizzativa SOC Se.P.P.	Codice	Revisione	Pagina
	REGOLAMENTO AZIENDALE IN MATERIA DI SICUREZZA ANTINCENDIO	DOC.STDG.02	0	8 di 18

- m) designare, ai sensi dell'art. 18 comma 1 lett. B) del D.Lgs. 81/08, i lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei lavoratori in caso di pericolo grave ed immediato, di salvataggio e comunque di gestione dell'emergenza. Tali lavoratori sono preventivamente individuati e formati dai Dirigenti con Delega di Funzioni del Datore di Lavoro per le attività, in accordo con i Responsabili di struttura organizzativa;

DIRIGENTE con delega di funzioni di datore di lavoro in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro per l'ATTIVITA' (DDL)

I Dirigenti a cui è stata conferita delega di funzioni in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro provvedono a:

- assicurare la disponibilità degli addetti antincendio secondo il fabbisogno indicato dal DDL dell'edificio;
- assicurare la formazione degli addetti antincendio secondo i requisiti di legge;
- assicurare la presenza del contingente minimo degli addetti antincendio nell'orario di apertura dell'edificio.

Responsabili delle strutture organizzative (Dirigenti ai sensi dell'art. 18 del D.Lgs. 81/08)

Il Responsabile di struttura organizzativa provvede a:

- assicurare la corretta applicazione delle misure di esercizio contenute negli allegati B, C, D del presente Regolamento;
- collaborare con il DDL, per l'elaborazione della VRI e la stesura del PE attraverso la fornitura delle informazioni necessarie;
- vigilare affinché i lavoratori osservino le vigenti normative e le disposizioni aziendali in materia di sicurezza antincendio;
- segnalare al DDL, le deficienze rilevate delle misure di prevenzione e protezione incendi;
- garantire, nell'organizzazione dei turni di lavoro, la presenza in servizio del numero minimo di addetti antincendio indicati nel PE;
- collaborare all'effettuazione delle esercitazioni antincendio.

Preposti

Il Preposto, in attuazione degli obblighi di legge previsti dall'articolo 19 del D.lgs. 81/08 s.m.i. e con riferimento alla dotazione strutturale ove opera, ha il compito di collaborare e coadiuvare il Responsabile di struttura organizzativa e il DDL all'applicazione del presente Regolamento controllandone la corretta attuazione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa segnalando tempestivamente le criticità al Dirigente di riferimento.

Il preposto collabora all'effettuazione delle esercitazioni antincendio.

Formazione Continua Aziendale

- Predisporre, in collaborazione con i RTSA e con il SePP i programmi di formazione dei lavoratori in materia di sicurezza antincendio e provvede all'organizzazione degli stessi;
- predisporre i procedimenti e l'organizzazione degli esami degli addetti antincendio con il Comando Provinciale dei VV.F.

Lavoratori addetti antincendio

I lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione dell'emergenza, per i quali l'Azienda provvede all'attuazione di programmi di formazione in conformità

	Struttura Organizzativa SOC Se.P.P.	Codice	Revisione	Pagina
	REGOLAMENTO AZIENDALE IN MATERIA DI SICUREZZA ANTINCENDIO	DOC.STDG.02	0	9 di 18

al disposto dell'articolo 7 del D.M. 10 marzo 1998, sono tenuti ad osservare le disposizioni in materia impartite dal DDL e/o dal Responsabile di struttura organizzativa di appartenenza e/o dal preposto, con particolare riferimento a:

- a) l'espletamento dell'attività di sorveglianza antincendio;
- b) partecipazione alle esercitazioni antincendio;
- c) attuazione delle misure previste nel PE;
- d) coordinamento e collaborazione con le squadre di soccorso esterne e interne;
- e) partecipazione ai corsi di aggiornamento in materia di sicurezza antincendio.

Lavoratori

Tutti i lavoratori sono tenuti all'osservanza delle vigenti normative e delle disposizioni dell'Azienda in materia di sicurezza antincendio, con particolare riferimento al rispetto dei divieti di fumo e uso di apparecchi a fiamma libera e di quanto previsto nell'allegato B. Tutti i lavoratori, al termine del turno di lavoro, sono tenuti a lasciare il proprio posto di lavoro in sicurezza, verificando, in particolare, quanto riportato nella tabella 1 dell'allegato C del presente regolamento.

I lavoratori collaborano alle esercitazioni antincendio.

Responsabile di Presidio

Lavoratore incaricato dal DDL dell'edificio per:

- a) supportare lo stesso nella redazione dei PE in collaborazione con il SePP;
- b) l'effettuazione delle esercitazioni antincendio;
- c) collaborare con il DDL per la verifica periodica della presenza in servizio degli addetti antincendio;
- d) riportare periodicamente al DDL gli esiti dell'attività di sorveglianza antincendio e segnala eventuali carenze antincendio o altro al DDL.

Art. 5 – DISPOSIZIONI GENERALI

Le disposizioni del presente Regolamento hanno carattere vincolante per tutti i soggetti dell'Azienda USL T. C.

Eventuali disposizioni interne alle singole strutture organizzative in materia antincendio devono essere emanate in conformità con quanto disposto nel presente regolamento.

Per coloro che non si attengono alle norme del presente Regolamento e alle relative procedure applicative, la Direzione Aziendale si riserva di adottare i provvedimenti disciplinari previsti dalla normativa vigente.

Art. 6 - ALLEGATI

Costituiscono parte integrante del presente Regolamento gli allegati:

- Allegato A: Classificazione del rischio incendio e indicazioni per la VRI nei Presidi dell'Azienda ATC;
- Allegato B: Norme di esercizio per ridurre la probabilità di insorgenza degli incendi;
- Allegato C: Sorveglianza, controllo periodico e manutenzione delle misure di protezione antincendio;
- Allegato D: Informazione e Formazione antincendio;
- Allegato E: Indicazioni per la predisposizione dei PE;
- Allegato F: Indicazioni per la fornitura dei DPI al personale addetto antincendio.

	Struttura Organizzativa SOC Se.P.P.	Codice	Revisione	Pagina
	REGOLAMENTO AZIENDALE IN MATERIA DI SICUREZZA ANTINCENDIO	DOC.STDG.02	0	10 di 18

Art. 7 - RISPETTO E VIOLAZIONE DELLE NORMATIVE E DELLE DISPOSIZIONI

Fermo restando quanto disposto nei precedenti articoli, ogni dirigente, preposto e lavoratore è tenuto all'osservanza di quanto previsto dall'Azienda con apposite disposizioni o procedure di prevenzione e protezione di carattere generale e specifico, in specie per l'adempimento di quanto previsto dal D.Lgs. 81/08 e s. m. ed i..

Art. 8 - MODIFICHE E REVISIONI AL REGOLAMENTO

Il presente Regolamento può essere modificato e revisionato con atto deliberativo adottato dalla Direzione Aziendale.

Art. 9 - ENTRATA IN VIGORE

Il presente Regolamento entra in vigore con apposito atto deliberativo adottato dalla Direzione Aziendale.

	Struttura Organizzativa SOC Se.P.P.	Codice	Revisione	Pagina
	REGOLAMENTO AZIENDALE IN MATERIA DI SICUREZZA ANTINCENDIO	DOC.STDG.02	0	11 di 18

ALLEGATO A

CLASSIFICAZIONE DEL RISCHIO INCENDIO e INDICAZIONI PER LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO D'INCENDIO NEI PRESIDI DELL'AZIENDA USL TC

1) CLASSIFICAZIONE DELLE STRUTTURE IN BASE AL RISCHIO D'INCENDIO

Considerato l'elevato numero dei presidi dell'azienda e la complessità tecnico specialistica delle attività che vi vengono svolte, sono di seguito fornite le indicazioni per la corretta applicazione di quanto previsto dal DM 10/3/98 e D.P.R. 151/2011 in merito alla classificazione degli edifici in funzione al rischio d'incendio associato all'attività, e le indicazioni sulla conduzione del processo di valutazione del rischio incendio e sulla conseguente gestione dello stesso.

Per ciascun edificio l'effettivo grado di rischio scaturisce in base all'analisi del rischio effettuata valutando i rischi per la sicurezza in relazione alla natura dell'attività (Nota prot. n. P120/4146 sott. 2/c del 05/02/2001). Pertanto la classificazione del rischio di incendio sarà frutto della Valutazione del Rischio d'Incendio (VRI) e sarà riportata nello specifico documento.

Fermo restando quanto sopra espresso, a titolo esemplificativo e non esaustivo, è possibile classificare:

- A) a **rischio di incendio basso** le strutture in cui, in relazione alla non significativa presenza di materiali combustibili e/o infiammabili, alle caratteristiche strutturali dell'edificio, alle condizioni di esercizio, è da considerare bassa la probabilità di sviluppo e di propagazione di un incendio. Rientrano in tale categoria le attività non classificabili a medio o elevato rischio. A titolo esemplificativo e non esaustivo rientrano in tale categoria di attività I luoghi di lavoro ricadenti nella categoria A dell'Allegato I al DPR 151/2011 e/o le attività standardizzate non soggette a controllo da parte dei VV.F.;
- B) a **rischio di incendio medio** le strutture, o parti di esse, quali magazzini di deposito, autorimesse, centrali termiche, cucine, ecc., in cui sono presenti materiali combustibili e/o infiammabili in quantitativi significativi e che per le caratteristiche dei locali, o per le condizioni di esercizio, non è trascurabile la probabilità di sviluppo di un incendio, ma nelle quali è scarsa la probabilità di propagazione dello stesso. Sono state altresì classificate a rischio di incendio medio le strutture che, pur in assenza di aree a specifico rischio di incendio, presentano un grado di affollamento significativo. A titolo esemplificativo e non esaustivo rientrano in tale categoria di attività I luoghi di lavoro ricadenti nella categoria B dell'Allegato I al DPR 151/2011;
- C) a **rischio di incendio elevato** le strutture elencate nel allegato IX del DM 10/3/98 in particolare le strutture Ospedaliere e le RSA, e comunque tutte le strutture dove:
- il notevole affollamento degli ambienti e le limitazioni motorie delle persone presenti renderebbero difficoltosa l'evacuazione in caso di incendio;
 - per la presenza di sostanze altamente infiammabili e/o condizioni locali e/o di esercizio sussistono notevoli probabilità di sviluppo di incendi e nella fase iniziale sussistono forti probabilità di propagazione delle fiamme, ovvero non è possibile la classificazione come luogo a rischio d'incendio basso o medio.

	Struttura Organizzativa SOC Se.P.P.	Codice	Revisione	Pagina'
	REGOLAMENTO AZIENDALE IN MATERIA DI SICUREZZA ANTINCENDIO	DOC.STDG.02	0	12 di 18

Si considerano luoghi a rischio d'incendio elevato i luoghi in cui sono utilizzati prodotti infiammabili, ovvero ove risultano depositate o manipolate sostanze e materiali altamente infiammabili in grandi quantità.

A titolo esemplificativo e non esaustivo rientrano in tale categoria di attività i luoghi di lavoro ricadenti nella categoria C dell' Allegato I al DPR 151/2011.

2) INDICAZIONI PER LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO D'INCENDIO NEI PRESIDI DELL'AZIENDA USL TC

La VRI è svolta secondo i criteri riportati nell' Allegato I del DM 10/3/98; lo scopo della VRI è quello di individuare eventuali pericoli inerenti la sicurezza antincendio presenti in un ambiente/edificio e valutare la possibilità che creino dei rischi verso i lavoratori o gli utenti presenti.

Conseguentemente alla valutazione il DL /DDL e il Direttore del DAT, devono essere messi a conoscenza dei rischi rilevati affinché possano attivare le azioni necessarie ad eliminare il rischio o comunque a contenerlo in un ambito di accettabilità, anche tramite misure compensative elaborate di concerto con le strutture organizzative aziendali interessate.

Il Documento di Valutazione del rischio Incendio (VRI) viene redatto:

- per le attività normate, secondo le indicazioni della regola tecnica verticale integrata con eventuali aspetti peculiari e specifici dell'attività;
- per le attività non normate, applicando i criteri indicati dal DM 10/3/98, o dal DM 03/08/15 quando applicabile.

La VRI si articola, di norma, secondo il seguente schema:

- a) descrizione sommaria dell'edificio, dell'attività lavorativa, degli impianti e delle attrezzature antincendio presenti;
- b) individuazione dei pericoli di incendio presenti nell'attività;
- c) individuazione dei lavoratori e di altre persone presenti nel luogo di lavoro esposte a rischio incendio;
- d) presenza di lavoratori con disabilità;
- e) formazione antincendio del personale;
- f) valutazione ATEX;
- g) eliminazione o riduzione dei pericoli d'incendio;
- h) valutazione del rischio residuo di incendio;
- i) verifica della adeguatezza delle misure di sicurezza esistenti ovvero individuazione di ulteriori provvedimenti, anche di tipo compensativo, necessari ad eliminare o ridurre i rischi residui di incendio;
- j) documenti collegati (PE, procedure, istruzioni operative, ecc.)

	Struttura Organizzativa SOC Se.P.P.	Codice	Revisione	Pagina
	REGOLAMENTO AZIENDALE IN MATERIA DI SICUREZZA ANTINCENDIO	DOC.STDG.02	0	13 di 18

ALLEGATO B

NORME DI ESERCIZIO PER RIDURRE LA PROBABILITA' DI INSORGENZA DEGLI INCENDI

L'accensione di un incendio si ha per la contemporanea presenza di materiale combustibile (carta, legno, plastica ecc.) e/o infiammabile (alcool, solventi ecc.), comburente (ossigeno) e fonte di innesco (arco elettrico, temperature eccessive, fiamme libere, braci di sigarette ecc.).

Pertanto risulta estremamente importante, per prevenire l'inizio di un incendio, eliminare o ridurre la possibilità di innesco e la quantità di materiale combustibile presente seguendo le norme generali di cui ai seguenti punti.

Ridurre la possibilità di innesco

- E' vietato ogni tipo di intervento tecnico, ed "il fai da te" su impianti elettrici, linee e tubature del gas o attrezzature in genere da parte di personale non appositamente incaricato;
- negli ambienti classificati ad uso medico **NON** è consentito l'utilizzo di prese e spine elettriche multiple o qualsiasi altro tipo di adattatore che aumenti i punti di utilizzo;
- negli ambienti non classificati ad uso medico è vietato un uso improprio di prese e spine elettriche multiple;
- in caso di danneggiamento o usura di prese, spine, cavi, prese multiple o apparecchiature elettriche, sospenderne immediatamente l'utilizzo e richiedere l'intervento del personale competente;
- è vietato usare fiamme libere, fornelli o stufe a gas, stufe elettriche con resistenza in vista, stufe a kerosene, apparecchi ad incandescenza senza protezione, nonché depositare sostanze che possono, per la loro vicinanza, reagire tra loro provocando incendi e/o esplosioni;
- l'installazione di piastre elettriche, fornelli elettrici ed apparecchi elettrici non forniti dall'azienda devono essere preventivamente autorizzati dal DAT ed installati da personale competente;
- è vietato abbandonare apparecchi a fiamma libera in funzione, utilizzati per scopi lavorativi; in ogni caso l'uso di fiamme libere deve essere limitato ai casi strettamente necessari ed autorizzati;
- è vietato usare disinfettanti a base alcolica e/o solventi in genere in prossimità di fiamme libere, fornelli o stufe a gas, stufe elettriche con resistenza in vista, stufe a kerosene, apparecchi a incandescenza senza protezione;
- almeno che non vi siano esigenze particolari, ogni lavoratore dotato di postazioni PC dovrà accertarsi che questo e le periferiche connesse siano spente una volta terminate la propria attività.

Riduzione e gestione dei quantitativi di materiale combustibile e/o infiammabile e/o comburente

- I quantitativi di materiale combustibile o infiammabile in uso o conservati negli ambienti di lavoro devono essere, per quanto oggettivamente possibile, limitati allo stretto necessario per la normale conduzione dell'attività e tenuti lontani dalle vie di esodo e uscite;
- il materiale conservato nei magazzini e depositi deve essere posizionato all'interno del locale in modo ordinato in scaffali e/o contenitori metallici consentendo passaggi liberi di agevole transito;
- le sostanze infiammabili pure o diluite (alcool etilico, solventi, disinfettanti a base alcolica, ecc.) dovranno essere presenti nella quantità minima indispensabile al funzionamento dell'attività. Sono accettabili scorte massime dell'ordine di 5 litri di sostanze infiammabili con approvvigionamenti la cui frequenza dovrà essere legata all'effettivo consumo. Tali sostanze dovranno comunque essere conservate in armadi metallici (non combustibili) chiusi a chiave,

	Struttura Organizzativa SOC Se.P.P.	Codice	Revisione	Pagina
	REGOLAMENTO AZIENDALE IN MATERIA DI SICUREZZA ANTINCENDIO	DOC.STDG.02	0	14 di 18

dotati di ripiani che costituiscano idonea misura di contenimento dei liquidi in caso di sversamento e spandimento. La quantità di sostanze infiammabili sui carrelli infermieristici deve essere la minima possibile e necessaria per l'uso che deve essere fatto. Lo stoccaggio propriamente detto di sostanze infiammabili (quindi oltre i 5 litri e fino a 1000 litri) dovrà essere effettuato in specifici depositi ubicati al di fuori del volume del fabbricato e/o all'interno del volume del fabbricato: in locali ad uso deposito (costituenti compartimento antincendio e dotati di ventilazione naturale) ove ubicare armadi contenitori di sicurezza metallici dotati di bacino di contenimento interno e/o in armadi contenitori con pareti ed aperture di resistenza al fuoco predefinita REI 90 dotati di bacino di contenimento interno e specifico sistema di ventilazione.

- d) il materiale combustibile e/o infiammabile deve essere mantenuto comunque lontano dalle possibili fonti di innesco d'incendio (prese, spine, quadri ed apparecchiature elettriche in genere, sorgenti di calore, ecc.);
- e) evitare di accumulare materiali combustibili e/o infiammabili nei locali tecnici;
- f) rispettare la corretta destinazione d'uso dei locali;
- g) evitare di installare apparecchiature elettriche sempre accese (frigoriferi, stampanti, fax ...) nei depositi di materiale combustibile e archivi;
- h) Nelle strutture eroganti prestazioni sanitarie a regime di ricovero ospedaliero/residenziale oltre 25 posti letto e per quelle ambulatoriali oltre i 1000 mq in cui è prevista la presenza di gas medicali in bombole (Ossigeno), qualora queste non fossero in uso, dovranno essere depositate, in un numero tale che non si superi la capienza complessiva di 30 litri, all'interno di uno specifico locale avente determinate caratteristiche di aerazione (non inferiore a 1/40 della superficie in pianta), compartimentazione (REI 30) e dotato di impiantistica di rilevazione incendi ovvero all'esterno in appositi armadi metallici il cui accesso potrà essere consentito ai soli operatori autorizzati.

Controlli

I Responsabili delle strutture organizzative, devono provvedere, anche impartendo precise disposizioni di servizio, affinché nel corso della gestione dell'attività nei locali a loro disposizione, non siano alterate le esistenti condizioni di prevenzione e protezione antincendio ed in particolare:

- a) che le vie di esodo, individuate nel PE ed opportunamente segnalate, siano mantenute sempre sgombre e libere da ostacoli di qualsiasi natura che possano compromettere il sicuro utilizzo in caso di esodo;
- b) che siano rispettate le specifiche disposizioni di esercizio riportate nel presente Regolamento;
- c) che siano immediatamente segnalate, al DAT, le deficienze riscontrate nelle misure di prevenzione e protezione dall'incendio esistenti;
- d) spegnere le apparecchiature elettriche (computer, stampanti, fotocopiatrici, illuminazione, ecc.) al termine dell'utilizzo;
- e) segnalare l'utilizzo improprio di apparecchiature elettriche, a fiamma libera, ad incandescenza da parte dei lavoratori, utenti, operatori, terzi al DDL dell'edificio;
- f) attenersi alle schede tecniche di sicurezza riguardanti il corretto uso e stoccaggio dei prodotti pericolosi ed infiammabili.

	Struttura Organizzativa SOC Se.P.P.	Codice	Revisione	Pagina
	REGOLAMENTO AZIENDALE IN MATERIA DI SICUREZZA ANTINCENDIO	DOC.STDG.02	0	15 di 18

ALLEGATO C

SORVEGLIANZA, CONTROLLO PERIODICO E MANUTENZIONE DELLE PROTEZIONI ANTINCENDIO

Le attività di sorveglianza, controllo periodico e manutenzione hanno lo scopo di rilevare ed eliminare qualunque causa, deficienza, danno od impedimento che può pregiudicare l'efficienza e l'efficacia delle misure di protezione antincendio.

Attività di sorveglianza

Vie di esodo ed uscite

Per via di uscita o di esodo è da intendersi il percorso, senza ostacoli al deflusso, che consente agli occupanti di un edificio o un locale di raggiungere un luogo sicuro.

In ogni dotazione strutturale deve essere garantito che:

- le vie di uscita e le uscite di piano siano sempre disponibili per l'uso e libere da qualsiasi ostruzione o pericoli in genere che possano compromettere il sicuro utilizzo in caso di esodo;
- tutte le porte sul percorso di esodo, comprese le uscite di piano, possano essere aperte facilmente ed immediatamente dalla persone in esodo;
- nel caso siano installati di accorgimenti anti-intrusione le porte devono poter essere aperte facilmente ed immediatamente dall'interno, comunque, in presenza di suddetti accorgimenti o nell'ipotesi di chiusure necessarie per altre esigenze funzionali, devono essere previsti idonei e sicuri sistemi alternativi di apertura delle porte e tutti i lavoratori devono essere a conoscenza del particolare sistema di apertura ed essere in grado di utilizzarlo in caso di emergenza;
- la segnaletica direzionale dei percorsi e delle uscite sia mantenuta visibile e facilmente individuabile in caso di emergenza.

Dispositivi antincendio

In ogni dotazione strutturale deve essere garantito che:

- le attrezzature antincendio portatili (estintori) non siano rimosse dalla posizione prevista, non siano coperti da materiali di qualunque tipo, siano sempre facilmente individuabili e accessibili;
- le attrezzature antincendio fisse (idranti e/o naspo) non vengano coperte da materiali di qualunque tipo, risultino sempre facilmente individuabili e accessibili;
- la segnaletica di sicurezza non sia rimossa e sia sempre visibile;
- i mezzi ausiliari di protezione eventualmente in dotazione, quali coperte ignifughe, guanti antifiamma, caschi ecc., siano conservati in efficienza ed in modo da poter essere utilizzati in qualsiasi momento.

L'attività di sorveglianza è effettuata dai lavoratori designate addetti antincendio; eventuali criticità e/o non conformità rilevate vengano segnalate, dandone evidenza, al preposto/Dirigente Struttura Organizzativa/DDL.

	Struttura Organizzativa SOC Se.P.P.	Codice	Revisione	Pagina*
	REGOLAMENTO AZIENDALE IN MATERIA DI SICUREZZA ANTINCENDIO	DOC.STDG.02	0	16 di 18

ALLEGATO D

Informazione, Formazione e Retraining Antincendio

Informazione generale per lavoratori e pubblico

In accordo a quanto previsto dal DM 10/03/1998 il Datore di Lavoro, tramite le figure preposte, fornisce ai lavoratori ed al pubblico che frequenta le strutture un' adeguata informazione sulle basilari procedure da adottare in caso di emergenza. Tali informazioni sono riportate nelle planimetrie appositamente predisposte ed affisse nei locali dell'edificio. In tali planimetrie sarà riportato come minimo l'ubicazione delle uscite di sicurezza, le vie di esodo, i presidi antincendio disponibili, le modalità di allarme ed eventuali istruzioni comportamentali da attuare in caso di emergenza.

Informazione generale ai lavoratori

A tutti i lavoratori viene fornita un'informazione di base sui principi della prevenzione incendi.

Formazione antincendio

In tutti gli edifici è necessario che venga formato un congruo numero di lavoratori addetti antincendio, i quali devono ricevere una specifica formazione antincendio i cui contenuti minimi sono riportati nell'allegato IX del DM 10/03/98.

Il numero degli addetti antincendio per ogni singolo edificio e la tipologia di rischio per la quale devono fare formazione, alto, medio o basso è stabilita tramite la VRI e le procedure adottate nel PE, con riferimento alle indicazioni riportate nel Titolo V del DM 19/03/2015 .

Retraining per addetto antincendio

Per ciascun edificio sarà valutato in base agli esiti della VRI, tenendo conto eventualmente delle indicazioni dei VV.F. fornite con la circolare del Min.Int. prot. n.0012563 del 23/02/11 e Dip.VVF DIR-EMI n.0001014 del 26-01-2012, l'opportunità di attivare degli specifici percorsi di retraining per gli addetti antincendio.

	Struttura Organizzativa SOC Se.P.P.	Codice	Revisione	Pagina
	REGOLAMENTO AZIENDALE IN MATERIA DI SICUREZZA ANTINCENDIO	DOC.STDG.02	0	17 di 18

ALLEGATO E

Indicazioni per la predisposizione dei Piani di Emergenza

All'interno della USL TC sono presenti edifici che presentano molteplici diversità in merito alle destinazioni d'uso, alle dimensioni e rispettive caratteristiche costruttive. Al fine di gestire in modo più omogeneo possibile le emergenze che possano presentarsi in questa variegata gamma di edifici, è necessario predisporre dei PE che pur rispettando le singole peculiarità di ciascun edificio, seguano una filosofia generale comune che si basa sui punti sotto riportati.

- 1) E' previsto che in ogni presidio venga individuato un "Responsabile di Presidio", che è il referente diretto per il DDL per l'edificio e secondo i compiti specificati al precedente art. 4 è incaricato di supportare il DDL nella redazione del PE in collaborazione con il SePP.
- 2) Il PE sarà costituito da un documento elaborato secondo le modalità e con i contenuti previsti dal DM 10/03/1998 Allegato VIII art. 8.2 e sarà approvato dal DDL dell'edificio.
- 3) All'interno del PE saranno riportate le procedure per le emergenze ritenute più significative rispetto alla VRI, alle pratiche di prevenzione incendi ed in relazione alla tipologia di edificio ed attività e servizi ipotizzabili, in particolare:
 - a. emergenza incendio (comprensiva di procedura di evacuazione)
 - b. emergenza alluvione ed esondazione
 - c. emergenza terremoto
 - d. emergenza primo soccorso
 - e. emergenza ascensori
 - f. emergenza malintenzionato nell'edificio
 - g. altre tipologie di emergenza
- 4) Il PE terrà conto dell'eventuale presenza di lavoratori con disabilità.
- 5) Sul PE sarà specificata la tipologia e frequenza delle esercitazioni antincendio.

ALLEGATO F

Indicazioni per la fornitura dei DPI al personale addetto antincendio

ATTREZZATURA E DPI ANTINCENDIO per addetti antincendio – DOTAZIONE MINIMA												
In funzione della VRI e del PE del contesto strutturale la dotazione minima dell'attrezzatura antincendio elencata nella tabella potrà essere integrata con ulteriori dispositivi.												
LIVELLO DI RISCHIO INCENDIO DELL'EDIFICIO	TIPO DI ADDETTO ANTINCENDIO presente nell'EDIFICIO	Dpi antincendio certificati										
		Le principali caratteristiche tecniche e normative dei DPI antincendio sono riportate nel Capitolato Tecnico di ESTAR redatto da apposito collegio tecnico.										
		D.P.I. III° Categoria (Nota 1)					D.P.I. III° Categoria (Nota 2)					
		CASCO	GUANTI	GIACCA	PANTA	SCARPA	COPERTA	MASCHERA	AUTOPRES. PIRATORE	CASCO	GUANTI	GIACCA
RISCHIO ALTO (OSPEDALI)	Squadra Emergenza esterna formata da professionisti appositamente addestrati per strutture soggette SGSA (Nota 3)	X	X	X	X	X	X	X	X			
RISCHIO ALTO (OSPEDALI)	Addetti di compartimento per strutture soggette SGSA									X		
RISCHIO ALTO (OSPEDALI)	Squadra emergenza esterna formata da manutentori del Project Fire/SGSA per strutture NON soggette SGSA (Nota 3)	X	X	X	X	X	X	X				
RISCHIO ALTO (OSPEDALI)	Addetti di compartimento per strutture NON soggette SGSA									X		
RISCHIO MEDIO/ALTO (EDIFICI DEL TERRITORIO)	Addetti ANTINCENDIO (personale dipendente della USL TC) per strutture soggette SGSA									X	X	X
RISCHIO MEDIO/ALTO (EDIFICI DEL TERRITORIO)	Addetti ANTINCENDIO (personale dipendente della USL TC) per strutture NON soggette SGSA									X	X	X
BASSO (EDIFICI DEL TERRITORIO)	Addetti ANTINCENDIO (personale dipendente della USL TC) per strutture NON soggette SGSA									X	X	X

NOTE: 1 - DPI specifici per attività antincendio, utilizzati principalmente dai membri della squadra di emergenza. Sono DPI soggetti alle stesse norme di prodotto di quelli in dotazione al VV.F.
 NOTE 2 - DPI per la protezione contro il calore e la fiamma, utilizzati dai lavoratori della USL TC nominati addetti antincendio (indumenti UNI EN 11612/15, Elmo UNI EN 1647/1/15)
 NOTE 3 - DPI ritenuti come minima dotazione per intervenire in ambienti ASL TC, il distretto di lavoro della città esterna può decidere per una dotazione superiore in base alla propria valutazione del rischio.